



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Prot. n. 2566/06

Nella seduta del 6 giugno 2006 composto come da verbale in pari data;

**udito** il Relatore Consigliere Giuseppe Bellitti;

**visti** i quesiti indirizzati a questo Consiglio da parte di più Presidenti di Commissione, anche sulla base dei solleciti a questi ultimi rivolti dai rispettivi Direttori di Segreteria, e tendenti ad accertare se - a seguito delle modifiche apportate con la Legge n. 263 del 28.12.2005 ad alcune norme del codice di procedura civile 8 (in particolare, in base alle aggiunte apportate all'art. 155 c.p.c., la proroga del termine scadente in giorni festivi *"si estende altresì ai termini per il computo degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato"*, anche se *"resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto, è considerata lavorativa"*) – le predette modifiche siano da ritenersi estensibili anche al processo tributario; e ciò anche alla luce del fatto che il personale di segreteria svolge prestazioni lavorative su cinque giorni settimanali e che l'apertura degli uffici è da ritenersi dispendiosa in rapporto ai benefici, vista la modesta affluenza di utenza;

**vista** altresì la nota pervenuta dal Coordinamento Nazionale del Personale delle Commissioni Tributarie, con la quale si chiede di emanare una apposita direttiva che accolga, almeno per quanto concerne il periodo di sospensione dei termini processuali (1° agosto- 15 settembre), la richiesta di chiusura degli Uffici nella giornata del sabato;

**osservato** che la citata Legge n. 263/2005, nel modificare l'art 155 c.p.c., ha bensì esteso la proroga dei termini che scadono di giorno festivo *"ai termini per il computo degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato"*, ma ha anche testualmente stabilito, al novellato sesto comma, che *"resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa"*;

**considerato** pertanto che, pur potendosi riconoscere, in linea di fatto, un minore impegno del personale di segreteria durante il periodo di sospensione feriale dell'anno giudiziario (per la cui concreta gestione si rimanda all'autonomo potere organizzativo dei Presidenti delle singole CC.TT.),

resta tuttavia vigente l'obbligo giuridico *ex lege* di assicurare agli aventi diritto l'effettivo espletamento di ogni attività giudiziaria anche nella giornata del sabato, secondo l'espressa previsione legislativa.

Tutto ciò visto, osservato e considerato,

### **DELIBERA**

di rispondere nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi ai Presidenti delle Commissioni Tributarie interessate.

**IL PRESIDENTE**  
Angelo GARGANI

MMN